REGOLAMENTO (CEE) N. 3297/80 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 1980
recante nona modifica del regolamento (CEE) n. 1608/76 che reca le modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uva in seguito all'adesione della Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 146, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1608/76 della Commissione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3275/80 (2), ha stabilito le modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

considerando che l'allegato II, punto I, parte seconda, sezione A, lettera l), « vino », punto 4, dell'atto relativo all'adesione della Grecia prevede che l'allegato III del regolamento (CEE) n. 1608/76 dev'essere completato dai sinonimi ammessi per quanto riguarda le varietà di viti greche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato III del regolamento (CEE) n. 1608/76 è aggiunto il testo seguente:

« Nome con il quale la varietà figura nella classificazione delle varietà di viti per l'unità amministrativa interessata	Sinonimi ammessi	
	In generale	Per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri
III. GRECIA		
Ἀγιωργίτικο (Agiorgitiko)	Μαῦρο Νεμέας (1)	
Ξυνόμαυρο (Xynomavro)	Μαῦρο Ναούσης (2)	
Μοσχάτο ἄσπρο (Moschàto-àspro)	Μοσχούδι (Moschoùdi) (3)	Muscat (4)
Μοσχάτο (Moschàto)		Moscato (4)
Μοσχάτο Σπίνας (Moschàto Spinas)		Moskateller (4)
Μοσχάτο Ἀλεξανδρείας (Moschàto Alexandrias)		
Λημνιό (Limnió)	Καλαμπάκι (Kalabàki) (5)	
Ροδίτης (Roditis)		Roditis

(1) Esclusivamente per v.q.p.r.d. "Neméa".
(2) Esclusivamente per v.q.p.r.d. "Naoussa".
(3) Esclusivamente per v.q.p.r.d. "Moscato di Patrasso" e "Moscato di Cefalonia".
(4) Esclusivamente per i vini aventi diritto ad una denominazione di origine.
(5) Esclusivamente per vini originari dell'isola di Limno».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1980.

Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente

(1) GU n. L 183 dell'8. 7. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 343 del 18. 12. 1980, pag. 15.